

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1053}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, MONTI MAURIZIO, PEZZATI,
MANCINI VINCENZO, PAVONE**

Presentata il 26 ottobre 1972

Norme per la determinazione della retribuzione ai fini previdenziali per lavoratori regolati da contratti collettivi di lavoro ed iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale ha fissato, in termini tassativi, gli elementi della retribuzione che devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, individuandoli nelle sole somme corrisposte al lavoratore ai seguenti titoli:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità,

per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

Detto articolo ha sancito anche che « per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro ».

Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che « la retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate ».

La norma del citato articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la sua enunciazione palesemente di carattere generale, dovrebbe trovare applicazione presso ogni forma di previdenza, sia che essa riguardi lavoratori aventi rapporti di lavoro di diritto pubblico,

sia che riguardi lavoratori aventi rapporti di lavoro di diritto privato.

Tuttavia, il sistema di sicurezza sociale, in Italia, nonostante i fondamentali progressi già realizzati per alcuni aspetti, è purtroppo ancora caratterizzato dall'esistenza di vari regimi e di vari istituti operanti nel settore, ciascuno con ordinamento proprio. Per cui, la norma anzidetta è stata recepita quasi esclusivamente nell'ordinamento della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mentre le altre forme di previdenza hanno continuato ad attenersi alle leggi specifiche in materia che non hanno ottenuto abrogazioni con la legge 30 aprile 1969, n. 153.

È doveroso convenire che, per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, essendo caratterizzati di norme regolamentari, è difficile sostenere che talune controprestazioni siano state attratte nel concetto di retribuzione.

Diversamente, il problema si pone, invece, per i rapporti di lavoro di diritto privato, le cui norme derivanti non solo dallo Stato, ma anche e soprattutto dall'autonomia privata, determinano quella commistione tra legge e contratto da lasciare ampio spazio alla funzione creativa della interpretazione.

In tema di retribuzione, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto e sancito che, per effetto di un processo di progressiva dilatazione del concetto di retribuzione (in attuazione della direttiva di cui all'articolo 36, comma primo, della Costituzione), determinate controprestazioni del datore di lavoro sono ormai comunemente considerate retribuzione, anche se originariamente non potevano rivestirsi di tale struttura giuridica.

Il carattere tassativo della normativa contenuta nel citato articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha posto termine ad ogni controversa interpretazione sulla natura retributiva delle controprestazioni così disciplinando in tal senso i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, e tra questi e gli istituti di previdenza.

Ovviamente il concetto di retribuzione così maturato deve considerarsi utile sia per il calcolo dei contributi da versare all'istituto di previdenza che per il calcolo delle prestazioni che l'istituto deve erogare.

Tale corrispondenza viene invece a mancare nel caso di lavoratori aventi contratti di lavoro di diritto privato ed iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione.

Basti segnalare l'esempio dei lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per detti lavoratori la determinazione della retribuzione annua contributiva e pensionabile è disciplinata dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e degli articoli 2 e 15 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Per effetto di tale normativa la retribuzione utilizzata ai fini assicurativi non è la stessa che emerge da contratti di lavoro, siano essi nazionali od aziendali, in quanto essa opera una selezione tra le controprestazioni del datore di lavoro escludendo dalla contribuzione e dalle prestazioni elementi retributivi che per diritto comune sono ricompresi nella retribuzione.

Tra le altre, fondamentale è, per la Cassa citata, la distinzione tra la contrattazione nazionale e quella conseguita a livelli diversi da quello nazionale, intendendo la prima efficace, la seconda inefficace, ai fini assicurativi e previdenziali.

Le disposizioni legislative di detta Cassa, dovendo disciplinare al fine assicurativo, molteplici forme di retribuzione appartenenti a rapporti di lavoro sia di diritto pubblico che di diritto privato, sono necessariamente generiche e quindi non corrispondenti alla norma più volte citata dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La proposta di legge che viene presentata mira a superare lo squilibrio dianzi descritto estendendo le disposizioni di valore generale dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai lavoratori con rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi di lavoro, nazionale od aziendali ed iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti od altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione.

La proposta, estendendo ad altri gruppi di lavoratori la validità di una legge vigente dello Stato, concorre altresì a realizzare, sia pure in minima parte, quella riforma generale nel settore previdenziale già programmata, favorendo la maturazione di un concetto univoco di retribuzione da valere per tutte le forme obbligatorie di previdenza.

Onorevoli colleghi, per tutte queste considerazioni, non derivandone oneri a carico del bilancio dello Stato, si confida nel vostro favore per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per la determinazione della retribuzione annua contributiva e pensionabile, ai lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, aventi trattamento economico e giuridico disciplinato da contratti collettivi di lavoro, siano essi nazionali od aziendali, sono estese le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.